



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI LAVIANO

Provincia di Salerno

Registrato il 30/5/2023
presso Agente Sute -
Ufficio Territoriale di
Salerno alla sede: 1T
Numero 17410/30/5/2023

N. di Repertorio n. 02/2023

CONTRATTO DI APPALTO

Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico alla località "Ogliara - Pistello - Lepre" del

Comune di Laviano (SA).

CUP: H64H20000680001

CIG: 9368328CD2

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre (2023) addì 18 (diciotto) del mese di maggio alle ore 16:40 in Laviano

presso gli Uffici Comunali ubicati al Largo Padre Pio n. 1

AVANTI A ME

Dott.ssa Mariapaola FLORIO- Codice Fiscale: FLR MPL 66P68 H703I - Segretario del Comune

di Laviano, autorizzato e richiesto a rogare e autenticare gli atti in forma pubblica - ammini-

strativa nell'interesse del Comune, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta

di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARI

DA UNA PARTE:

MOGINARO Giuseppe, nato a Oliveto Citra (SA) il 24 marzo 1965, nella sua qualità di Respon-

sabile dell'Area Tecnica - Urbanistica - Lavori Pubblici del Comune di Laviano, in virtù del

Decreto Sindacale n. 2426 del 3 maggio 2022, con i poteri di cui all'articolo 107 del T.U. di

cui al D. Lgs. 267 del 2000, Codice Fiscale: MLN GPP 65C24 G039K, il quale interviene nel

presente atto non in proprio ma in nome e per conto del suddetto ente pubblico, che nel

contesto del presente atto potrà essere chiamata, per brevità, anche "Stazione Appaltante"

o "Committente";

La Castellet Costruzioni s.r.l.
L'Amministratore Unico
Geom. Antonio Cresta

DALL'ALTRA PARTE:

CRESTA Antonio, nato a Castelfranci (AV) il 9 maggio 1971 ed ivi residente alla Via Capogiardino n. 62, in qualità di Amministratore Unico dell'impresa La Castellese Costruzioni Srl avente sede legale in Castelfranci (AV) alla Via Roma n. 8/P Codice Fiscale 00303460646, P. IVA 00303460646, che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore" o "Aggiudicatario".

I predetti comparenti, della cui identità personale io, segretario comunale, sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo

Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

con la determina n. 16 del 24 febbraio 2023, esecutivo ai sensi di legge, con la quale a seguito di gara con procedura negoziata ed aggiudicazione con il criterio dell'OEPV i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa "La Castellese Costruzioni Srl", per il prezzo complessivo di € 538.717,09 (euro cinquecento trentotto settecento diciassette virgola nove), oltre Iva, di cui € 7.548,39 (euro sette mila cinquecento quarantotto virgola trentanove) per costi relativi alla attuazione delle misure di sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante e non assoggettati a ribasso d'asta, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 23,000% (venti tre virgola zero per cento);

con la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 4 maggio 2023, esecutivo ai sensi di legge, è stato disposto, tra l'altro, di APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il progetto esecutivo armonizzato ed integrato relativo alla realizzazione dei lavori per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alla località "Ogliara – Pistello – Lepre" del Comune di Laviano, integrato con le proposte migliorative presentate dall'impresa aggiudica-

taria "LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL", con sede in Castelfranci (CAP: 83040) alla Via

Roma n. 8P(codice fiscale e Partita IVA 00303460646);

in relazione all'aggiudicatario dell'appalto è stata favorevolmente effettuata la verifica dei

requisiti ai sensi dell' articolo 86 del Codice tramite il Sistema AVCPass;

la ditta "LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL" è inclusa nell'elenco pubblicato, nella sezione

amministrazione trasparente, della Prefettura di Avellino, giusta certificazione del 23 febbra-

io 2023 nonché della comunicazione antimafia del 26 gennaio 2023;

ai sensi dell'articolo 32 del Codice si rende necessario stipulare il contratto in relazione

all'appalto in oggetto, essendo trascorso il termine dilatorio previsto dal comma 9 del citato

articolo 32 con la firma del presente contratto l'appaltatore dichiara di non essere incorso

nella sanzione di cui all'articolo 53, comma 16 *ter*, del [D.Lgs. n. 165/2001](#) nonché

l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri

vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli

amministratori, il Segretario Generale i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del

Comune di Laviano;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e stipulano quan-

to segue:

Articolo 1. OGGETTO DELL'APPALTO

La Stazione Appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto

relativo alla realizzazione dei lavori e opere per la mitigazione del rischio idrogeologico alla

località Ogliara - Pistello - Lepre" – C.U.P.: H64H20000680001.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei suddetti lavori alle condizioni di cui al presente

contratto ed assume ogni connessa responsabilità per un corretto, esaustivo e completo

svolgimento dei lavori affidati.

Articolo 2. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

La Castellese Costruzioni srl
L'Amministratore Unico
Geom. Antonio Cresia

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contrat-

to e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente

e che si richiamano a formarne parte integrante:

a) il Capitolato Speciale d'Appalto;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari

costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, le even-

tuali relazioni geologiche e di indagine, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi

dell'articolo 11 del Capitolato Speciale di Appalto;

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui al progetto esecutivo;

d) il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 ed al

punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

e) l'offerta, sia tecnica che economica, presentata dall'appaltatore, completa di tutti i relativi

allegati;

f) le polizze di garanzia previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubbli-

ci e in particolare:

il D.Lgs. n. 50/2016;

il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;

il D.Lgs. n. 81/2008;

il D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente;

il D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Le parti dichiarano che hanno sottoscritto i documenti sopra elencati dalla lettera a) alla

lettera e) che poi sono stati depositati agli atti della Stazione Appaltante.

Articolo 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a € 538.717,09 (euro), oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 23,00% (ventitre virgola zero per cento), di cui € 7.548,39 (euro settemila cinquecento quarantotto virgola trentanove) per costi relativi all'attuazione delle misure di sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante e non assoggettati a ribasso d'asta. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 14, del Codice. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1 – lett. eeeee), del Codice. L'importo del contratto, pertanto può variare, sia in aumento che in diminuzione, in base alle quantità delle prestazioni e dei lavori effettivamente eseguiti, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 e dell'articolo 149 del Codice e le condizioni previste dal presente CSA. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta mentre per i costi relativi all'attuazione delle misure di sicurezza costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi unitari di progetto.

Articolo 4. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

La revisione dei prezzi è applicata secondo quanto previsto dall'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e, in particolare, secondo quanto previsto e riportato dall'articolo 48 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 5. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi dalla Tesoreria del Comune di Laviano con le modalità operative di pagamento e di accredito che saranno indicate per iscritto dall'appaltatore alla Stazione Appaltante nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (C.I.G.) attribuito dall'ANAC e il codice unico di progetto (CUP). L'Appaltatore assume l'impegno, altresì, di comunicare a questa Amministrazione i contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori, i subcontraenti e con chiunque interessato, a qualsiasi titolo, nella filiera dell'impresa, con riferimento al comma 9 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, ed avendo cura di inserire, pena la nullità assoluta, le clausole di tracciabilità in esso previste. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori in conformità con le indicazioni contenute nell'articolo 34 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'appaltatore avrà diritto alla corresponsione di una anticipazione in misura pari al 20% (venti per cento) del prezzo dell'appalto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La suddetta anticipazione verrà eventualmente corrisposta e progressivamente recuperata in conformità alle vigenti disposizioni di legge. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. I termini di verifica delle prestazioni ed i termini di pagamento del corrispettivo sono quelli indicati dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Il pagamento del corrispettivo è comunque subordinato alla verifica della sussistenza del requisito di regolarità contributiva in capo all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori ed all'eventuale applicazione delle disposizioni dell'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà disposto previa costituzione di

apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 – comma 6 – del D.Lgs. n. 50/2016. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante, quale soggetto attuatore, viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa "Next Generation EU – Italia".

Articolo 6. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi contenuti nei documenti di gara e nel progetto esecutivo; egli è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni normative comunque applicabili ai lavori ed alle prestazioni affidate.

L'appaltatore, inoltre, è obbligato ad integrare, a propria cura e spese, i contenuti del progetto esecutivo in relazione ai manufatti ed alle opere previsti nella propria offerta tecnica quali interventi migliorativi dell'appalto. Tali integrazioni progettuali dovranno essere redatte e sottoscritte da tecnici in possesso dei relativi requisiti professionali e saranno oggetto di verifica, da parte della Stazione Appaltante, prima della esecuzione delle relative opere.

Qualora necessario, in relazione alle suddette opere migliorative dovranno essere acquisiti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso – comunque denominati – previsti dalla legge.

Trattandosi di opere migliorative proposte dall'Appaltatore, gli eventuali oneri necessari per ottenere i suddetti pareri saranno a totale carico dell'operatore stesso ed i tempi necessari

al loro ottenimento non potranno in alcun modo determinare uno slittamento dei termini di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 8, termini che – peraltro – sono oggetto di

offerta migliorativa da parte dell'appaltatore. L'impresa, altresì, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli

adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicu-

La Castellana Costruzioni s.r.l.
L'Amministratore Unico
Geom. Antonio Cresia

24

3

rativi e antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale. L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso la stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Articolo 7. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n. 81/2008; l'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 8. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. PROGRAMMA DI ESECUZIONE. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in 63 giorni (sessanta tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice. L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della direzione lavori. Egli sarà tenuto ad elaborare ed a consegnare alla Stazione Appaltante il programma di esecuzione dei lavori, in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e della vigente legislazione in materia. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio dettagliato programma esecutivo dei lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché

l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori sono disciplinate dall'articolo 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9. PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione delle opere verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) del medesimo importo, come previsto dall'articolo 23 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'importo delle eventuali penali verrà detratto in conformità alle disposizioni dell'articolo 23 del Capitolato Speciale d'Appalto. La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, il R.U.P. promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto come previsto dal successivo articolo 10. In relazione al presente appalto non è previsto alcun premio di accelerazione.

Articolo 10. RECESSO E RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell'articolo 108 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:

- a) l'eventuale ritardo nell'inizio dei lavori oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori;
- b) l'eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori tale da determinare l'applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo di contratto;

La Castellare Costruzioni s.r.l.
L'Amministratore Unico
Geom. Antonio Cresta

- | | |
|--|--|
| c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute in cantiere, | |
| nonché l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la | |
| sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; | |
| d) la frode nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto; | |
| e) l'inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; | |
| f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; | |
| g) la sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; | |
| h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la | |
| realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; | |
| i) il subappalto non autorizzato, l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale | |
| del contratto; | |
| l) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; | |
| m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi | |
| dell'articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008; | |
| n) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il falli- | |
| mento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di con- | |
| trattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre | |
| con la Pubblica Amministrazione; | |
| o) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi | |
| finanziari. | |

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 9, è computata sul periodo determinato sommando al ritardo accumulato dall'appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei lavori, il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la contestazione di cui all'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Sono dovuti

dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall'articolo 109 del Codice.

Articolo 11. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), per l'importo di € 56.028,00 (cinquantaseimila ventotto virgola zero) mediante polizza n. 05119391001455 rilasciata dalla compagnia assicurativa "Cattolica Assicurazioni SpA" Agenzia di Lioni (AV) in data 17 aprile 2023, beneficiando delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante dovesse procedere alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

La Castellote Costruzioni s.r.l.
L'Amministratore Unico
Geom. Antonio Cresta

Articolo 12. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE PER DANNI DI

ESECUZIONE

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante una polizza di

assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale assicurazione deve essere rispondente alle disposizioni dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e/o alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto qualora più restrittive. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Articolo 13. COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; si applica al riguardo l'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e le correlate disposizioni del D.P.R. n. 207 / 2010 per la parte ancora vigente. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme di legge in materia di contratti pubblici.

Articolo 15. SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dalle disposizioni dell'articolo 105 del [D.Lgs. n. 50/2016](#) e ss.mm.ii.

2. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Articolo 16. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, dinanzi al segretario comunale di Laviano in qualità di Ufficiale rogante. L'Appaltatore è tenuto a rimborsare, ove dovute, le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione dei documenti di gara. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa. Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/72 ed al D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto si chiede che la relativa registrazione avvenga a tassa fissa.

Articolo 17. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice, saranno deferite al giudice ordinario del foro di SALERNO ai sensi dell'articolo 204 del Codice. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 18. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio a Castelfranci (AV), in Via Roma n. 8/P nella sede legale dell'appaltatore – PEC: laesthesrl@pec.it, mail: lacastellesesrl@libero.it, telefono: 0827 72277.

Articolo 19. RINVIO

Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R.

La Castell'es Costruzioni s.r.l.
L'Amministratore Unico
Geom. Antonio Cresta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

n. 207/2010 per la parte ancora vigente, al D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente, al D.Lgs. n. 81/2008, alle disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal competente ufficio comunale e dal Direttore dei Lavori. Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara, al Capitolato Speciale d'Appalto ed ai relativi allegati, al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed all'offerta dell'appaltatore, che – sottoscritti dalle parti – risultano depositati in atti ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 20. CLAUSOLE SOCIALI E OBBLIGHI DERIVANTI DAL PNRR

L'appaltatore assume l'obbligo di assicurare, una quota pari ad almeno il 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile. L'appaltatore dichiara, altresì, di essere a perfetta conoscenza che il presente contratto è soggetto agli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea, del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Articolo 21. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali"

la stazione appaltante informa che i dati personali forniti dall'operatore economico saranno raccolti e conservati presso il Comune di Laviano (SA). Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali". In relazione al trattamento dei dati conferiti l'operatore economico gode dei diritti di cui al Titolo II (artt. 7-8-9-10) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" tra i quali figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della stazione appaltante, titolare del trattamento.

La Castelletta Costruzioni s.r.l.
L'Amministratore Unico
Geom. Antonio Cresta

Articolo 22. DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico, consapevole delle conseguenze penali in tema di false dichiarazioni provvede a fornire le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 rubricata "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" - L'operatore economico in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010 dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto. Inoltre prende atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC e il codice unico di progetto (CUP). Dichiarazione di cui

al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendo anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. Dichiarazione di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001 - Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere e che viene per altro allegata al presente atto negoziale. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 23. DICHIARAZIONI ED OBBLIGHI SPECIFICI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI

FLUSSI FINANZIARI

In tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 l'operatore economico prende atto di quanto segue:

L'obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata espressamente in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente contratto e la Stazione appaltante può verificare in ogni momento tale adempimento.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010, ne devono dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Le parti infine prendono atto che ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lett. u), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la stessa dovrà contenere, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione da parte della stazione appaltante. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato D. Lgs. n. 81/2008 dovrà contenere anche l'indicazione espressa del committente. Del presente Atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. L'atto formato in modalità elettronica è sottoscritto digitalmente dal solo ufficiale rogante. Le parti sottoscrivono il presente atto con firma autografa, apposta in mia presenza.

Il Legale Rappresentante della ditta LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL

(Antonio CRESTA)
 **La Castellese Costruzioni s.r.l.**
L'Amministratore
Geom. Antonio Cresta

L'Amministrazione Appaltante

(geom. Giuseppe Molinaro)

Il Segretario Comunale

(d.ssa Mariapaola Florio)

Ricevuta del: 30/05/2023 ora: 15:58:37

Utc: 1685455111280830

Utc_string: 2023-05-30T15:58:31.280830+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 30/05/2023

Ora invio: 15:58:31

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 191098761

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FLRMPL66P68H703I

Ufficio delle entrate competente:

TFQ - Salerno - TFQ Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00540190659

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 2/2023 (del codice fiscale: FLRMPL66P68H703I)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 17410 del 30/05/2023

TFQ Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Salerno

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	